

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1121-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE MANFREDI)

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2033)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 2002*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 13^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Disegno di legge n. 1121

- articolo 1	<i>Pag.</i>	3
- articolo 2	»	3
- articolo 3	»	4
- articolo 4	»	18
- articolo 5	»	25
- articolo 6	»	30
- articolo 7	»	41
- articolo 8	»	43
- articolo 9	»	47
- articolo 10	»	49
- articolo 11	»	50
- articolo 12	»	53
- articolo 13	»	57
- articolo 15	»	76
- articolo 16	»	80
- articolo 17	»	94
- articolo 18	»	95
- articolo 19	»	95
- articolo 20	»	97
- articolo 22	»	98
- articolo 23	»	103
- articolo 24	»	104

Art. 1.**1.0.1****Dichiarato inammissibile**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

"11. Al fine di provvedere ai maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche in relazione alla molteplicità delle situazioni emergenziali in atto, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive modificazioni, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180, il contingente delle unità di personale è determinato nel numero di 70 unità"».

Art. 2.**2.0.1****Dichiarato inammissibile**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a conclusione del procedimento di primo inquadramento del personale nel contratto degli enti pubblici di ricerca, al fine di uniformare le

diverse posizioni giuridico-economiche del personale confluito ai sensi della legge 27 gennaio 1994, n. 61, procederà, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, alla perequazione delle predette posizioni del personale inserito nell'organico dell'Agenzia».

2.0.2

Dichiarato inammissibile

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, a conclusione del procedimento di primo inquadramento del personale nel contratto degli enti pubblici di ricerca, al fine di uniformare le diverse posizioni giuridico-economiche del personale confluito ai sensi della legge 27 gennaio 1994, n. 61, procederà, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, alla perequazione delle predette posizioni del personale inserito nell'organico dell'Agenzia».

Art. 3.

3.1

Dichiarato inammissibile

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (Emergenza smog nelle aree urbane e sostegno alla realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani urbani della mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2 M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2, del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Al restante onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in 150 milioni di euro per il 2004 si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1° giugno 2002, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

3.2

Dichiarato inammissibile

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (Emergenza smog nelle aree urbane e sostegno alla realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani urbani della mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2 M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2, del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.6

Accolto

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa», inserire le parole: «nel limite massimo».

3.3

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alla promozione dei programmi relativi alle fonti rinnovabili, le risorse di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per incentivare il combustibile derivante dai rifiuti (CDR)».

3.4

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie disponibili per le finalità di cui al comma 1, sono impegnate in misura non inferiore al 50 per cento, a partire dall'anno 2003, per gli interventi idonei a determinare la diminuzione

delle concentrazioni nell'aria delle sostanze di cui alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio».

3.5

Respinto

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 2, dopo le parole: «che incentivino il trasporto sul ferro delle merci», inserire le seguenti: «, dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali pericolosi.».

3.0.1

Dichiarato inammissibile

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Emergenza smog nelle aree urbane - Sostegno alla realizzazione di interventi riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano)

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani urbani della Mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di "road & area pricing";

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Presidente della conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 30.000.000 di euro per gli anni 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.3**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.5**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Il fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.7**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.8**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.9**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.16**Respinto**

TURRONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gpl dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.10**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36)

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.11

Respinto

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici")*

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.12

Respinto

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici")*

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-

tici ed elettromagnetici", è autorizzata un'ulteriore spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.13

Dichiarato inammissibile

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. La detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, si intende applicata anche agli interventi che riguardano la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio con altri a minore impatto ambientale, in particolare quelli che utilizzino fonti rinnovabili di energia».

3.0.15/1

Respinto

ROLLANDIN, MONCADA LO GIUDICE

All'emendamento 3.0.15, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «gli spazi confinati», con le parole: «i locali chiusi». Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «uso privato», inserire le parole; «, esclusi i circoli privati ed i locali similari». Sopprimere il comma 3. Al comma 6, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «diciotto mesi».

3.0.15**Respinto**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieto di fumare)

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:
 - a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di pubblico ristoro l'area riservata ai fumatori, ai sensi del comma 1, lettera b), non può comunque eccedere il 30 per cento della superficie disponibile del locale.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo acquistano efficacia decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi pro-

cessi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».

3.0.14

Ritirato

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieto di fumare)

1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* nei locali aperti al pubblico che non siano riservati ai fumatori e non siano dotati di idoneo impianto di aerazione».

Art. 4.

4.1

Respinto

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

4.2**Accolto**

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «della certificazione» con le seguenti: «dei sistemi di certificazione».

4.3**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a); dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conferisce all'Agenzia per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e alle ARPA le competenze previste alle lettere b), c) e d) del precedente comma. Per lo svolgimento delle attività previste alle precedenti lettere b), c) e d) è stabilita la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, alinea, di 2.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002».

4.4**Respinto**

SODANO, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.5**Respinto**

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funziona-

mento degli Osservatori è stabilita la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

4.6

Respinto

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera a) con il seguente: «a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.7

Respinto

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.8

Respinto

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.9**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.10**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «alla verifica», fino alla fine del periodo con le seguenti: «a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni».

4.11**Respinto**

SPECCHIA, MONCADA, CHINCARINI, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, CHIRILLI, CONSOLO, KAPPLER, MASSUCCO, ZAPPACOSTA, BARELLI, GUASTI, SCARABOSIO, MULAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «Le modalità di organizzazione», con le seguenti: «Al fine di armonizzare la funzione degli Osservatori ambientali nel contesto della realizzazione delle opere, le modalità di organizzazione».

4.12**Respinto**

SPECCHIA, MONCADA, CHINCARINI, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, CHIRILLI, CONSOLO, KAPPLER, MASSUCCO, ZAPPACOSTA, BARELLI, GUASTI, SCARABOSIO, MULAS

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «degli Osservatori ambientali» e, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

4.13**Ritirato**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.15**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «presente comma», inserire le parole: «e nel limite massimo». Al comma 2, dopo le parole: «apposite convenzioni», inserire le parole: «, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1,».

4.14**Accolto**

RIZZI, SCOTTI, PONZO

All'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «(Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente)».

4.0.1**Dichiarato inammissibile**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contabilità ambientale)

1. Al fine di fornire un adeguato supporto conoscitivo sugli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno finanziario 2004, gli organi della decisione politica dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno finanziario 2007.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento, nonché alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La Commissione è composta da tredici esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), due indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. e due espressi dalle associazioni ambientaliste. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 250 mila euro annue.

6. Ai fini della elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a decorrere dall'anno 2003, lo Stato, le regioni, le province e i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, adottano un sistema di conti ambientali.

7. Ai fini dell'elaborazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, i comuni di cui all'articolo 2, comma 2, adottano un sistema di conti ambientali a decorrere dall'anno 2007.

8. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

- a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;
- b) le interazioni tra economia ed ambiente;
- c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale.

9. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello istituzionale, nei limiti delle risorse autorizzate all'articolo 8, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'allegato alla presente legge e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 5 e delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale.

10. Con i decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 3 sono altresì definiti le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnicospicifici strumentali in base alle disposizioni del presente articolo.

11. Lo Stato disciplina la revisione della contabilità economica nazionale, le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonché di supporto alla redazione dei conti am-

bientali e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale e formula indirizzi per le regioni e gli enti locali.

12. Le regioni disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale, assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali e formulano gli indirizzi agli enti locali.

13. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali.

14. L'ISTAT, in quanto centro di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale centro di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

15. L'ANPA elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

16. L'ENEA valida strumenti e tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.

17. L'onere connesso alla realizzazione del sistema di contabilità ambientale è valutato in 1.870.000 euro nel 2002 e di 1.630.000 euro a decorrere dal 2003.

18. L'onere connesso all'istituzione della Commissione di cui al comma 5, è valutato in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003».

Conseguentemente, al comma 1, all'articolo 3, sostituire i seguenti importi: «1.033.000» con: «500.000» e «1.953.000» con: «1.500.000»; al comma 1, dell'articolo 4, sostituire il seguente importo: «4.900.000» con: «4.000.000»; al comma 1, all'articolo 6, sostituire i seguenti importi: «3.437.000» con: «3.000.000» e «2.677.000» con: «2.000.000»; all'articolo 6 sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 5.

5.12

Accolto

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

5.1**Accolto**

DETTORI, VALLONE

Sopprimere l'articolo.
_____**5.2****Accolto**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*
_____**5.3****Accolto**

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
_____**5.4****Accolto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.
_____**5.5****Dichiarato inammissibile**

MARANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Soppressione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). - 1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), disciplinato dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è soppresso.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM sono trasferite all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

(APAT), al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate dall'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

5.6

Dichiarato inammissibile

BATTAGLIA ANTONIO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare*). - 1. Al fine di corrispondere alle necessità di gestione e tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono estese le competenze dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) ai settori della gestione integrata della fascia costiera, del traffico marittimo e della produzione ittica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio sono ridefinite l'organizzazione ed il funzionamento dell'ICRAM secondo le seguenti indicazioni:

a) il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composto dal presidente, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante indicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) l'istituto implementa e potenzia i centri di ricerca territoriali al fine di garantire un più efficace supporto ed intervento a livello periferico».

5.7

Precluso

MARANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all'APAT*). - 1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è trasferito

all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, nel rispetto delle specifiche professionalità ed autonomie tecniche, scientifiche ed amministrative, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) gli studi di supporto allo sviluppo sostenibile delle attività produttive in mare con particolare riferimento alla pesca, all'acquicoltura ed al turismo;

c) la tutela della biodiversità e salvaguardia degli *habitat* marini anche attraverso la comprensione dei cambiamenti globali in corso;

d) l'elaborazione di criteri e la sperimentazione di metodologie per il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'ambiente marino;

e) la prevenzione, valutazione e mitigazione degli impatti connessi alle attività antropiche in mare e al ripristino ambientale;

f) gli studi di supporto alla gestione integrata della fascia costiera;

g) la pubblicazione e divulgazione dei risultati scientifici e tecnologici e le attività di formazione inerenti i settori di competenza dell'ICRAM».

5.8

Precluso

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

«a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate alla definizione di piani di monitoraggio nell'ambiente marino su scala nazionale;

b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scientifici ai fini della caratterizzazione e ripristino di siti marino-costieri e lagunari da sottoporre a bonifica;

c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;

d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e salvaguardare specie ed *habitat* minacciati, anche attraverso l'istituzione di aree marine protette;

e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere ed a migliorare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e della maricoltura;

f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie dell'ICRAM».

5.9

Precluso

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le lettere a), d), c) e d) con le seguenti:

«a) sviluppare conoscenze scientifiche e metodologiche finalizzate alla definizione di piani di monitoraggio nell'ambiente marino su scala nazionale;

b) elaborare criteri per mitigare gli impianti nei settori dei dragaggi portuali, dei ripascimenti di spiagge in erosione e sviluppare criteri scientifici ai fini della caratterizzazione e ripristino di siti marino-costieri e lagunari da sottoporre a bonifica;

c) definire strategie e criteri atti a prevenire incidenti nei trasporti marittimi e ad attivare azioni di pronto intervento;

d) sviluppare attività scientifiche volte a tutelare la biodiversità e salvaguardare specie ed *habitat* minacciati, anche attraverso l'istituzione di aree marine protette;

e) sperimentare interventi tecnici idonei a proteggere e a migliorare la qualità delle acque ai fini di un esercizio responsabile della pesca e della maricoltura;

f) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti le competenze proprie dell'ICRAM».

5.10

Precluso

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono fatte salve le procedure concorsuali in essere».

5.11**Dichiarato inammissibile**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, persegue i compiti e le attività di ricerca applicata al mare ed alla fascia costiera in piena autonomia gestionale ed organizzativa».

5.0.1**Dichiarato inammissibile**

CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli riservato al proprio personale che svolge lavoro impiegatizio assunto anteriormente al 31 dicembre 1999, al fine di confermare la presenza del medesimo personale nei posti della pianta organica già approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero del tesoro, con conservazione di diritti acquisiti.

2. I beni immobili strumentali, ancora gestiti ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e tuttora nel patrimonio della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di Sondrio, sono trasferiti nel patrimonio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993».

Art. 6.**6.1****Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

6.2

Respinto

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Programma di comunicazione ambientale sull'applicazione del protocollo di Kyoto*). - 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all'applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri Ministeri, con Enti Pubblici territoriali, con altri Enti sia pubblici che privati, Agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, Università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.3

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - (*Programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto e l'inquinamento delle aree urbane*). - 1. È autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 ai fini della predisposizione di un programma di comunicazione ambientale sull'attuazione del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei gas serra e sul tema dell'inquinamento nelle aree urbane sviluppando il coordinamento funzionale tra ministeri, enti pubblici territoriali, altri enti ed agenzie, soggetti pubblici e privati, scuole, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organismi internazionali;

2. Nel programma di cui al comma 1, sono indicati i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e in 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.4

Respinto

GIOVANELLI, GABARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo, 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Agenda 21 nazionale. Programma strategico di concertazione ambientale*). - 1. All'interno dell'Agenda 21 nazionale è inserito il programma strategico di concertazione ambientale. Per l'attuazione del programma strategico di concertazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali e politiche e azioni mirate allo Sviluppo sostenibile, è autorizzata la

spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma strategico di concertazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari (le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative), le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet».

6.5

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «l'attuazione» inserire le seguenti: «da svolgere in collaborazione con le regioni e le associazioni di protezione ambientale».

6.6

Respinto

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale» inserire le seguenti: «concertata con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del pro-

gramma Informazione, formazione e educazione ambientale (INFEA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

6.7

Ritirato

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «le linee fondamentali», inserire le seguenti: «concertate con le regioni».

6.8

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.9

Respinto

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.10

Respinto

DETTORI, VALLONE

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.11

Respinto

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere i commi 4 e 5.

6.18**Ritirato**

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «i cui componenti» fino alla fine.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: «Il numero» a: «i compiti» con le seguenti: «Il numero dei componenti, al cui reclutamento si provvede mediante pubblico concorso, non deve superare le sette unità».

6.300**Respinto**

MARANO

Al comma 4, sostituire le parole: «sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente», con le seguenti: «Sono nominati con decreto del Ministero dell'ambiente».

Al comma 5, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

6.12**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «i cui componenti sono nominati» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

6.13**Respinto**

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 4, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

6.19**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002».

6.14**Respinto**

MARANO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «spettanti».

6.15**Respinto**

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA Antonio

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.16**Respinto**

SCOTTI, RIZZI, PONZO

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.17**Dichiarato inammissibile**

TREU, VALLONE, DETTORI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 2 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 "Interventi per la

salvaguardia di Venezia e della sua Laguna" è così modificato: "Per la realizzazione di un progetto sperimentale pilota a valenza internazionale anche per la sperimentazione e l'adozione di tecniche innovative di restauro conservativo e di nuove edificazioni in rispetto alle norme urbanistiche, rivolto al recupero dell'isola di San Giorgio in Alga e per la realizzazione di un Osservatorio Euro-Mediterraneo/Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale". A proseguimento, potenziamento e integrazione della rete SEAM di cui alle leggi: 8 ottobre 1997, n. 344, Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale articolo 3; 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale, articolo 3; 23 marzo 2001, n. 93, Disposizioni in campo ambientale, articolo 1 note 1 e 17, è destinata una quota pari a 2 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004 di cui alle voci indicate all'articolo 78, tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) Interventi per la Salvaguardia di Venezia: l'intervento di recupero dell'isola di San Giorgio in Alga e la realizzazione e gestione dell'Osservatorio verranno affidati ad un'apposita Fondazione di partecipazione, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile, istituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tra i Ministeri dell'ambiente, Infrastrutture, regione Veneto, provincia di Venezia, comune di Venezia, il soggetto coordinatore internazionale della rete SEAM che ne curerà anche il progetto esecutivo secondo le norme di legge e trasferirà al patrimonio della Fondazione le sue risorse e le sue strutture tecniche e professionali ad altri Enti o imprese pubbliche o private.

5-ter. Per le attività di costituzione e gestione dell'Osservatorio di cui al comma precedente è autorizzata una spesa pari a 250.000 euro per l'esercizio finanziario 2003 di cui alle somme indicate al primo comma del presente articolo».

6.0.1

Accolto

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse».

6.0.2**Accolto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «e nei pubblici esercizi» sono soppresse».

6.0.3**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: "e nei pubblici esercizi" sono aggiunte le seguenti: "che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante"».

6.0.4**Precluso**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di inquinamento acustico)

1. Alla lettera *h*), comma 1, dell'articolo 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "nonché dei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora",

sono aggiunte le seguenti: "similari a quelli impiegati nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante"».

6.0.5

Dichiarato inammissibile

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg)

1. In vista del prossimo Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile (Rio + 10) che si terrà dal 2 all'11 settembre 2002 a Johannesburg (Sud-africa), il cui scopo è quello di riesaminare i risultati a dieci anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), è convocata, entro il 30 giugno 2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, una Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg.

2. Alla Conferenza di preparazione al Vertice di Johannesburg sono invitati a partecipare dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio le autorità regionali e locali, le imprese, la comunità scientifica, i sindacati, le organizzazioni non governative allo scopo di approvare un documento che identifichi obiettivi più specifici in materia di sviluppo sostenibile per il programma internazionale e nazionale.

3. Il documento di cui al comma 2 è inviato alle competenti Commissioni permanenti ai fini dell'espressione del parere.

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 50.000 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.6**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi "Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini" da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio 2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli oneri connessi all'attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.7**Dichiarato inammissibile**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi "Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini" da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 30 maggio 2002 definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli

oneri connessi all'attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Conseguentemente all'articolo 6 sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 7.

7.1

Accolto

SODANO Tommaso, MALENTACCHI, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la parola: «minima».

7.2

Dichiarato inammissibile

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3 e conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «in caso di particolari e contingenti necessità».

7.3

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «un biennio complessivo» con le seguenti: «un quadriennio complessivo».

7.4

Respinto

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Al comma 6, sostituire la parola: «biennio» con la seguente: «trienno».

Di conseguenza, al comma 8, sostituire l'importo: «1 milione» con il seguente: «1 milione e cinquecentomila».

7.5**Dichiarato inammissibile**

ROTONDO, GARRAFFA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È data altresì facoltà ai soggetti gestori di utilizzare, per le spese per il personale, una quota non superiore al 50 per cento delle risorse eventualmente derivanti dallo svolgimento di attività promosse nelle predette aree marine protette».

7.8**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «determinati in», con le seguenti: «fissati nella misura massima di».

7.6**Respinto**

ROTONDO, GARRAFFA

Al comma 8, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «3 milioni e 500 mila».

7.7**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004», con le parole: «a decorrere dal 2002». Sopprimere l'ultimo periodo del comma 8.

Art. 8.**8.1****Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «medesimo Ministero».

8.0.1**Accolto**

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.5**Dichiarato inammissibile**

MARANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie Lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

8.0.6**Dichiarato inammissibile**

MASSUCCO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie Lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

8.0.7

Dichiarato inammissibile

VALLONE, DETTORI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso)

1. Al fine di realizzare un centro per la riqualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie Lontra (*Lutra lutra*) comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere che deriva dal comma 1 si prevede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

8.0.2

Respinto

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Strutture delle aree marine protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio contribuisce all'acquisto di immobili o beni mobili durevoli da parte degli enti locali

ricadenti all'interno di aree marine protette da destinare ad attività istituzionali delle aree marine protette stesse.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10 milioni annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.3

Dichiarato inammissibile

MARANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela, difesa e promozione dell'ambiente marino)

1. Le risorse finanziarie allocate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 389 sull'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (attuale unità previsionale di base 5.1.5.1 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) non impegnate al 31 dicembre 2001 possono essere impiegate nel corso dell'esercizio finanziario 2002 per attività anche operative di sorveglianza e protezione dell'ambiente marino, per iniziative di conoscenza e salvaguardia della posidonia oceanica, per programmi svolti congiuntamente con il Ministero delle politiche agricole e forestali miranti al coinvolgimento delle marine in attività di tutela e valorizzazione del mare e delle sue risorse».

8.0.4**Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3, per la restante parte accolto**

TAROLLI, BERGAMO, MONCADA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizione in materia di personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio)

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

2. Al fine di un effettivo coordinamento dell'organizzazione dell'attività di sorveglianza, la dipendenza funzionale del personale addetto è posta in capo ai dirigenti dei comitati di gestione che, nell'espletamento di tali mansioni, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato ad esperire un concorso interno per soli titoli, riservato al proprio personale assunto anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, al fine di confermare la permanenza del medesimo personale nei posti della pianta organica dell'ente approvata con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1998».

Art. 9.**9.1****Ritirato**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.2**Respinto**

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.3**Respinto**

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.4**Respinto**

BERGAMO, MOCADA LO GIUDICE

Al comma 1 sostituire le parole: «sentita la Regione interessata» con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.5**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.6**Respinto**

ROLLANDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la regione interessata», con le seguenti: «sentiti la regione e gli enti locali interessati».

9.7

Dichiarato inammissibile

MARANO

Sopprimere il comma 2.

9.8

Dichiarato inammissibile

VALLONE, DETTORI

Sopprimere il comma 2.

9.9

Dichiarato inammissibile

MASSUCCO, MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Sopprimere il comma 2.

Art. 10.

10.1

Respinto

CHINCARINI

Sopprimere l'articolo.

10.3

Accolto

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

10.2**Accolto**

CHINCARINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione».

Art. 11.**11.1** (v. nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) Serravalle Scrivia».

11.1 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere le seguenti:

«p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) Laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex-SITOCO».

11.2**Accolto**

FLORINO, SPECCHIA, PONTONE, BOBBIO LUIGI, MULAS, ZAPPACOSTA

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) aree del litorale vesuviano».

11.3**Accolto**

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) aree industriali di Porto Torres».

11.4**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera p-septies), aggiungere la seguente:

«p-octies) area industriale della Val Basento».

11.0.1**Respinto**

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO, RIZZI, SCOTTI, PONZO, MARANO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso».

11.0.3**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per la difesa del suolo)

1. Per le finalità di difesa del suolo, da perseguire con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.4

Respinto

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeolo- gico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con mo- dificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.6

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio idrogeolo- gico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.0.1

Respinto

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito di Porto Torres)

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del sito inquinato di Porto Torres e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2**Respinto**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l'attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo chimico", dando priorità agli interventi nell'aria "Laghi di Mantova", è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.3**Respinto**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Laghi di Mantova e polo chimico)

1. Per l'attuazione della bonifica del sito "Laghi di Mantova e polo chimico", stabilita ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con particolare attenzione agli interventi nell'area "Laghi di Mantova", è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.4

Respinto

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Fibronit di Bari)

1. Al fine la realizzazione dei primi interventi di urgenza per il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale dismessa della Fibronit di Bari, individuata tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi del decreto 18 settembre 2001, n. 468, sono destinati stanziamenti aggiuntivi pari a 7.500.000 euro per l'anno 2002;

2. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità di cui al decreto 18 settembre 2001, n. 468;

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.5**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale "Cengio-Saliceto", di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed al fine di garantire la compatibilità del sito con la normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unicità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.6**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto)

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale "Cengio-Saliceto", di cui all'articolo 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

13.1

Respinto

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

13.2

Respinto

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

13.3

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

13.4

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito dei siti di importanza nazionale di cui al decreto dello stesso Ministro 18 settembre 2001, n. 468, esclusi quelli per i quali siano stati avviati interventi di bonifica, determina i criteri per i quali è possibile affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate a soggetti terzi. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti come sopra determinati, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio individua, sulla base di un progetto di massima integrato di bonifica e sviluppo, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2, lettere a) e b), e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, senza oneri a carico dello Stato».

13.5

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 426» inserire le seguenti: «limitatamente alle aree per le quali il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario o altro soggetto interessato».

13.6

Respinto

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati.».

13.7

Respinto

ZAPPACOSTA, SPECCHIA, MULAS

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati.».

13.8**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati».

13.9**Respinto**

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati».

13.10**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «evidenza pubblica,» aggiungere le seguenti: «attraverso una gara europea».

13.11**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: e nel rispetto» aggiungere la seguente: «integrale».

13.12**Respinto**

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «aree industriali interessate.» inserire il seguente periodo: «L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare,

che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica».

13.15

Accolto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell'investimento».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «piano di sviluppo urbanistico dell'area» inserire le seguenti: «e il piano economico e finanziario dell'investimento».

13.13

Assorbito

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell'investimento».

13.14

Assorbito

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) piano economico e finanziario dell'investimento».

13.16

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla procedura di cui al presente comma i proprietari delle aree interessate all'esproprio nonché i soggetti partecipati dagli stessi proprietari. Gli affidatari non acquisiscono in ogni caso la proprietà dell'area».

13.17**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi i proprietari delle aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti e i soggetti partecipati dai proprietari della aree cedute allo Stato o agli enti territoriali competenti».

13.61**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «stipula, con i Ministri» inserire le seguenti: «dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile.».

13.18**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l'approvazione delle eventuali», fino a: «d'emergenza».

13.19**Accolto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «o di messa in sicurezza definitiva».

13.20**Respinto**

CHINCARINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica», inserire le seguenti: «, la definizione dei requisiti dei progetti definitivi ed esecutivi, l'individuazione delle amministrazioni responsabili cui affidare le attività di monitoraggio e di controllo».

13.21**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e l'approvazione del progetto di valorizzazione», fino alla fine del comma.

13.22**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «gli interventi di bonifica e», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e storico-artistici.»

13.23**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sviluppo urbanistico dell'area», aggiungere le seguenti: «approvato dal consiglio comunale».

13.24**Assorbito**

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «piano di sviluppo urbanistico dell'area», inserire le seguenti: «e il piano economico-finanziario dell'investimento».

13.25**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando il pieno rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni in materia».

13.26**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il piano di messa in sicurezza d'emergenza ed i piani di bonifica o di messa in sicurezza definitiva conseguono ad una valutazione di impatto ambientale comparata».

13.27**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

13.28**Respinto**

PONZO, SCOTTI, RIZZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può cedere le aree bonificate a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».

13.29**Respinto**

VALLONE, DETTORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre in proprio delle aree bonificate, cedendole a terzi con procedure di evidenza pubblica secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico».

13.30**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, gli accordi di programma di cui al comma 2 prevedono l'acquisizione, attraverso procedure di espropriazione delle aree inquinate da bonificare, al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti, con oneri integralmente a carico del soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree interessate».

13.31**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché il congruo utile di impresa».

13.32**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

13.33**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cedendole a terzi».

13.34**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «a terzi» inserire le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica».

13.35**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, come approvato dal consiglio comunale del comune interessato».

13.36**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree bonificate il comune territorialmente competente, o in subordine la provincia o la regione o entrambe, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territoriali, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Nel caso di alienazione a terzi delle aree interessate, è fatto obbligo di notifica al comune territorialmente competente e agli altri enti pubblici territoriali della proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

3-ter. I comuni territorialmente competenti e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis), entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla richiesta per la cessione delle aree.

3-quater. In mancanza della notificazione, il comune territorialmente competente e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 3-bis) hanno diritto di riscattare le aree dedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 3-bis) e 3-ter).

3-quinquies. Le aree acquisite dal comune territorialmente competente e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 3-bis), fanno parte del relativo patrimonio indisponibile».

13.37**Respinto**

CHINCARINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l'inquinamento del sito da bonificare».

13.38**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sulle responsabilità di chi ha causato l'inquinamento del sito da bonificare».

13.39**Ritirato**

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare. I costi dell'esproprio saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate».

13.40**Respinto**

VALLONE, DETTORI

Al comma 4, le parole: «patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio disponibile degli enti territoriali».

13.41**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere la parola: «disponibile».

13.42**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «dello Stato o».

13.43**Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» in-
serire le seguenti: «sentite le regioni ed i comuni interessati».*

13.44**Respinto**

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA ANTONIO

*Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» ag-
giungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».*

13.45**Respinto**

VALLONE, DETTORI

*Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» ag-
giungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».*

13.46**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti parole: «sentite le regioni ed i comuni interessati».

13.47**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: «il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo».

13.48**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale. A favore del fondo è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'industria e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza di cui al comma 6-bis, con attribuzione di parte delle

risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.

6-quater. Il decreto legislativo di cui al comma *6-ter* è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

6-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma *6-bis* nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma *6-quater*, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

6-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, valutato in 50.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

13.49 (v. nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.49 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.50 (V. nuovo testo)

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.50 (Nuovo testo)**Accolto**

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.51 (v. nuovo testo)

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.51 (Nuovo testo)**Accolto**

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.52 (v. nuovo testo)

CHINCARINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito».

13.52 (Nuovo testo)**Accolto**

CHINCARINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree qualora detti accordi comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo».

13.53**Precluso**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».

13.54**Precluso**

VALLONE, DETTORI, TREU

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente articolo quei siti sui quali sono vigenti Accordi di programma recepiti da decreti del Presidente del Consiglio, sottoscritti dalle stesse Amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti Accordi comprendano, tra l'altro, interventi di risanamento delle aree industriali interne alla perimetrazione, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione, le procedure per la approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con il piano generale del sito».

13.55**Respinto**

VALLONE, DETTORI

Al comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità, ai soggetti che hanno causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1 è applicata una sanzione amministrativa ulteriore di entità non inferiore al valore di esproprio delle aree».

13.56**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, premettere il seguente periodo: «Per raggiungere le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, il soggetto affidatario di cui al comma 3, a processo di bonifica avvenuto, verserà allo Stato una somma pari al 15 per cento del valore dell'area, determinato attraverso perizia giurata».

13.58**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati con estensione inferiore ai 150.000 metri quadrati di superficie».

13.59**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Il presente articolo non si applica ai siti contaminati da amianto».

13.60 (v. nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di interesse non nazionale la stessa procedura alternativa di cui al presente articolo».

13.60 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo».

13.0.1**Accolto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati)

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti, comunque non superiori a due anni, e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali».

13.0.2**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti caratterizzati da inquinamento pregresso)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) applicazione all'imposta di cui alla lettera a) di un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) versamento dei proventi dell'imposta di cui alla lettera a) nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) assegnazione delle risorse sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza;

e) modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

f) trasferimento delle aree bonificate e ripristinate al patrimonio dello Stato, delle regioni o degli enti locali a seconda dell'importanza del sito e dell'entità della spesa sostenuta per l'intervento di bonifica e ripristino ambientale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta».

Art. 15.

15.0.7

Dichiarato inammissibile

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impatto sull'ambiente marino degli impianti di approvvigionamento di fonti di energia)

1. Al fine di minimizzarne l'impatto sull'ambiente marino e costiero, è consentito il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di ricerca, di esplorazione e di sfruttamento di fonti di energia ad una distanza non inferiore alle cinque miglia dalla linea di costa e dai confini esterni delle aree marine protette e dei parchi marini.

2. Alla conclusione dello sfruttamento delle fonti energetiche tratte dai fondali marini, il concessionario provvede con la massima tempestività a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere per intero la struttura posta in opera per le predette attività di sfruttamento, ai fini del conseguente smaltimento a terra, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, la Capitaneria di porto competente dopo aver diffidato il concessionario provvede alle predette operazioni ponendo i relativi oneri a carico del medesimo concessionario inadempiente, cui per almeno dieci anni non possono essere rilasciate nuove concessioni di zone del mare territoriale».

15.0.1**Respinto**

IOVENE, GIOVANELLI, GABARRI, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Impatti sull'ambiente marino degli impianti di maricoltura)

1. Per le problematiche connesse alla tutela dell'ambiente marino e costiero, al fine di prevenire pregiudizi per le risorse e gli ecosistemi marini, nell'istruttoria per il rilascio di concessioni di zone del mare territoriale per finalità di maricoltura l'Autorità competente acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o, qualora non istituita, di altro istituto pubblico universitario o dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) così come integrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, senza ulteriori aggravii di spesa».

15.0.2**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Stanziamiento fondi per la sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità)

1. Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione dei parchi veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale da parte di regioni, enti locali e gestori di servizi di pubblica utilità, ed in continuità con quanto disposto all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.0.3**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tutela della fascia costiera)

1. Nel triennio 2002-2004 sono stati stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di tutela della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione, al recupero degli ambiti fluviali e costieri, al ripristino dei livelli di naturalità degli ecosistemi costieri ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di designazione dei presidenti degli Enti parco)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto di seguito il comma:

"3-bis. Qualora l'area di estensione dell'Ente parco coincida con il territorio di un solo comune, o sia integralmente compresa entro di esso, il Presidente dell'Ente parco è di diritto il sindaco del comune medesimo ovvero un suo designato. La cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di sindaco comporta la decadenza immediata dall'incarico di Presi-

dente dell'Ente parco e il conseguente rinnovo della designazione, con le modalità di cui al presente articolo"».

15.0.5

Respinto

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.6

Dichiarato inammissibile

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati».

Art. 16.**16.1****Dichiarato inammissibile**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Nei casi in cui vengono importati materiali dai Paesi membri dell'Unione europea non destinati ad impianti italiani e che questi non sono classificati come rifiuti dal Paese di provenienza, ma che ai sensi dell'articolo 8 della presente norma lo sono a tutti gli effetti, gli stessi, previa verifica dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono soggetti alle disposizioni previste dalla normativa nazionale per la categoria dei rifiuti.

5-ter. Ai materiali di cui al precedente comma 6 si applica il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche quando gli stessi sono destinati ad operazioni di recupero."».

16.2**Ritirato**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e di cui agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95"».

16.3**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47, 48 e di cui agli articoli 9-quinquies del de-

creto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95"».

16.4

Dichiarato inammissibile

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Al personale dipendente delle province destinato all'esercizio dell'attività di controllo, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia giudiziaria, è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria. Gli stessi possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi anche fuori l'orario di servizio".».

16.5

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

16.6

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo stoccaggio come definito dalla lettera l) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto smaltimento o recupero è esclusa solo a condizione che il produttore iniziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera b), abbia ricevuto, entro 30 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate rispettivamente dai punti D1

e D12 e da R1 e R11 degli allegati *b)* e *c)* al decreto legislativo n. 22 del 1997».

16.7

Respinto

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.8

Respinto

PONZO, SCOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.9

Respinto

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è abrogato».

16.10

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

16.22**Respinto**

SPECCHIA, MULAS, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA ANTONIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale"».

16.23**Respinto**

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale"».

16.11**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale"».

16.12 (v. nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.12 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

16.13**Precluso**

SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS, BATTAGLIA ANTONIO

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.14**Precluso**

DETTORI, VALLONE

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.15**Precluso**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 4, capoverso 17-bis, le parole: «di cui agli articoli 40 e 41» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e agli articoli 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

16.16**Respinto**

RIZZI, PONZO, SCOTTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95«.

10 4-ter. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 38, comma 2, dopo la parola "imballaggi" sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo".

4-quater. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 39, comma 2, la parola "primari" è soppressa.

4-quinquies. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 41, comma 2, lettera h) le parole: "primari, o comunque" sono soppresse».

16.17**Respinto**

BATTAGLIA ANTONIO, SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MULAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".».

16.18**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui

all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".».

16.19

Respinto

RIZZI, SCOTTI, PONZO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, la lettera *l-bis*) è sostituita dalla seguente:

"1-*bis*) il combustibile derivato dai rifiuti (CDR)".».

16.20

Respinto

MULAS, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dagli articoli 7, comma 3, lettera *l-bis*), e 33, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificati dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16».

16.21

Respinto

VALLONE, DETTORI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogato».

16.0.1**Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 7, per la restante parte respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)

1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso di disfarsi» o «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 22» si interpretano come segue:

a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) «abbia deciso di disfarsi»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n.22.

3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle cooperative sociali di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381».

4. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo n. 22, le parole: «dei consorzi e delle società di cui all'articolo 22» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e dei consorzi di cui agli articoli 22 e 25».

5. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni che disciplinano l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 8 novembre 1991, n.381, che operano, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.381 del 1991, nell'ambito del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base a convenzione con i comuni o loro consorzi o con i gestori del servizio, l'iscrizione medesima è effettuata su semplice comunicazione dei comuni o dei consorzi o dei gestori del servizio, che ne attesta l'idoneità allo svolgimento delle specifiche operazioni oggetto della convenzione. L'iscrizione è efficace solo per le attività svolte per conto del soggetto responsabile del servizio».

6. Al comma 7-*quater* dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 22, introdotto dall'articolo 4, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed al territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione».

7. Nell'ambito della segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici anche economici, nonché da società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente da amministrazioni o enti in base alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.

8. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 22, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

a) i produttori di materiali di imballaggio e di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti e di materiali di imballaggio comunicano annualmente all'ANPA i dati relativi alla quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale;

b) il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 41 e i Consorzi di cui all'articolo 40 comunicano annualmente all'ANPA i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

2-bis. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dall'anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell'anno 1998».

9. Per l'anno 1999 la comunicazione di cui all'articolo 37, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 22, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro il 31 dicembre 1999.

10. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a 15 euro. Detto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti».

11. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti»;

b) al comma 5, la parola «Partecipano» è sostituita dalle seguenti: «Sono obbligate a partecipare».

12. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene».

3. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 22, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, sono individuate le ulteriori tipologie di materiali esclusi o eventualmente da includere.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

- a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
- b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
- c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
- d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene».

14. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1 euro a 6 euro per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a 50 euro, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

- a) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 30 euro per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 centesimi di euro a 30 centesimi di euro per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti.».

16.0.6

Dichiarato inammissibile

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Gestione telematica dei rifiuti)

1. Al fine di rendere completa e razionale la semplificazione delle procedure in materia di rifiuti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, per produttori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di recupero e di smaltimento, comprese le attività di intermediazione con o senza detenzione di rifiuti, sono assolti con procedure telematiche tese ad eliminare gli aspetti burocratici, ridurre i tempi di compilazione e contrarre i costi amministrativi per le imprese. Le procedure sono disciplinate con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è attivata la sperimentazione delle nuove procedure telematiche».

16.0.2**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le Sezioni regionali dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le Regioni si devono pronunciare sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci per dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.

3. Il comma 2-bis) dell'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato».

16.0.3**Respinto**

PONZO, SCOTTI, RIZZI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati di cui al comma 1";

b) all'articolo 164, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. L'azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria"».

16.0.4**Dichiarato inammissibile**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

16.0.5**Dichiarato inammissibile**

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, è abrogato».

Art. 17.**17.0.1****Dichiarato inammissibile**

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rottamazione e smaltimento delle navi poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria per il trasporto degli immigrati clandestini)

1. Al fine di provvedere alle operazioni necessarie alla bonifica, alla rottamazione e allo smaltimento delle navi approdate e poste sotto sequestro per trasporto di immigrati clandestini e per affrontare la conseguente emergenza in atto lungo il litorale marino e in particolare in quello della Calabria, Puglia e Sicilia è autorizzato lo stanziamento di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Lo stanziamento previsto per il 2002 è utilizzato dalle capitanerie di porto della regione Calabria per la rottamazione delle imbarcazioni di cui al comma 1.

3. Le fasi della rottamazione sono gestite direttamente dalle Capitanerie di porto. Nei casi in cui le condizioni delle imbarcazioni poste sotto sequestro sono tali da consentirne l'utilizzo, dopo verifica e rilascio di certificato di conformità alla navigazione, le stesse sono poste in vendita all'incanto ai sensi della normativa vigente.

4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 300 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 18.

18.1

Respinto

SODANO TOMMASO, MALENTACCHI, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

18.2

Respinto

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

18.3

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Art. 19.

19.1

Respinto

DETTORI, VALLONE, TREU

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Disposizioni relative a Venezia e Chioggia*). - 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 31 maggio 1995, n.206 e come modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n.136, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Venezia e Chioggia*). - *1.* Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura che presentino ai comuni entro il 31 marzo 2002 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 marzo 2002 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge"».

19.3

Accolto

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«*a)* ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

19.4

Accolto

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "Isole Egadi" sono inserite le seguenti: ", nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po"».

19.2**Accolto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "Isole Egadi" sono inserite le seguenti: ", nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po"».

Art. 20.**20.1****Ritirato**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Piano straordinario di telerilevamento*). - 1. Per consentire la verifica e il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, è elaborato un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzare a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della difesa, del Dipartimento di protezione civile e delle regioni, sulla base di uno specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

20.2**Respinto**

DETTORI, VALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire la verifica e il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, viene realizzato un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione e di creazione di archivi geografici, da realizzarsi a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della difesa e delle regioni, sulla base di uno specifico accordo in sede di conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle

procedure previste dall'intesa Stato, regioni ed enti locali per la realizzazione di sistemi informativi geografici di interesse generale».

20.3

Accolto

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministero della difesa» inserire le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile».

20.4

Respinto

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa con la Conferenza unificata Stato, regioni ed enti locali».

20.5

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'ambito dell'unità» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 22.

22.1

Accolto

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del de-

creto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,».

22.3

Respinto

MONCADA LO GIUDICE, BERGAMO

Al comma 3, capoverso 3, sostituire le parole: «delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati» con le seguenti: «, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dai sindaci, il cui territorio è interessato dal bacino idrografico».

22.2

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «assessori dagli stessi delegati» inserire le seguenti: «e dai sindaci il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai presidenti delle associazioni regionali ANCI territorialmente interessate».

22.4

Respinto

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «ovvero dai presidenti delle associazioni regionali ANCI i cui territori sono interessati dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati;».

22.5

Respinto

ROLLANDIN

Al comma 3, nel capoverso, dopo le parole: «ovvero da assessori dagli stessi delegati» aggiungere le seguenti: «dai presidenti delle associazioni regionali ANCI il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero dai sindaci dagli stessi delegati».

22.6**Respinto**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile».

22.0.1**Dichiarato inammissibile**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA GIOVANNI, GARRAFFA, MONTALBANO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito direttamente dalla provincia di Siracusa, con sede nella città di Siracusa.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro della salute e il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

22.0.2**Dichiarato inammissibile**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per incentivi e detrazioni per veicoli a combustione alternativa alla benzina)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di sistemi alternativi e meno inquinanti della benzina tesi alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico derivante dallo *smog* emesso dagli autoveicoli, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto che preveda un sistema di incentivi e detrazioni per i possessori di veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano dotati di dispositivo per la circolazione conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni. In particolare, il decreto prevede:

a) una riduzione del 35 per cento sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le caratteristiche di cui al presente comma;

b) una riduzione delle accise sul gpl e sul metano fino al 2 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

22.0.3**Ritirato**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di disalveo di corsi d'acqua)

1. Per il disalveo di un corso d'acqua in situazioni di rischio per sovralluvionamento, l'Autorità di bacino competente può individuare, sulla base di un progetto preliminare integrato di sistemazione dell'alveo presentato da soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e

nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di sistemazione idraulica dell'intero corso d'acqua o di un tratto di esso.

2. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario dell'integrale assunzione dei costi della sistemazione idraulica;

b) durata del programma.

3. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, l'Autorità di bacino stipula con i presidenti delle giunte regionali, con i presidenti delle province e con i sindaci e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di sistemazione ambientale dell'area interessata.

4. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area, l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza e gli interventi di disalveo.

5. Al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi d'intervento e messa in sicurezza dell'alveo, nonché un congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre del materiale escavato utilizzando in proprio o cedendolo a terzi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di disalveo delle aree interessate.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

8. Le regioni possono adottare la procedura alternativa, di cui al presente articolo, per i corsi d'acqua di loro competenza.

22.0.1000

Respinto

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BATTAGLIA GIOVANNI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito il Centro per la prevenzione e la diagnosi delle patologie da inquinamento, gestito direttamente dall'ARPA, con sede nella città di Siracusa. È pertanto autorizzata

la spesa di 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002 per provvedere all'istituzione ed al funzionamento del predetto Centro.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro della salute ed il presidente della regione Sicilia, provvede ad emanare i decreti necessari per la realizzazione e la gestione del Centro di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.000 migliaia di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Art. 23.

23.1

Respinto

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e lo comunica con una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari».

23.0.1

Dichiarato inammissibile

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni ed incentivi per le attività imprenditoriali e produttive che utilizzano materiali ecologici alternativi)

1. Al fine di favorire e incrementare l'utilizzo di materiali ecologici alternativi provenienti da attività di recupero di rifiuti, che possono trovare molteplici applicazioni nel mercato edilizio, industriale, artigianale e commerciale, e che nel contempo garantiscono il 100 per cento del loro riciclaggio per fini medesimi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, vengono estesi i benefici e gli incentivi previsti dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, alle imprese che decidono di utilizzare detti materiali per le loro attività di costruzione e produzione. Gli oneri connessi all'attuazione del presente comma sono determinati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente:

al comma 1 dell'articolo 3, sostituire i seguenti importi: «1.033.000» con: «500.000» e: «1.953.000 con: «1.500.000»;

al comma 1 dell'articolo 4, sostituire il seguente importo: «4.900.000» con: «4.000.000»;

al comma 1 dell'articolo 6, sostituire i seguenti importi: «3.437.000» con: «3.000.000» e: «2.677.000» con: «2.000.000»;

all'articolo 6, sopprimere i commi 4 e 5.

Al restante onere determinato in 7.700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 24.

24.0.1

Respinto

GRILLO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47)*

1. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che i pareri ivi richiesti non vanno acquisiti in relazione a vincoli imposti successivamente all'ultimazione dell'abuso o che, se preesistenti, siano comunque divenuti inefficaci».
